

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3469

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAVAGLIA, GANDOLFI*Presentata il 10 giugno 1982*

Istituzione dell'Università degli studi della Romagna

ONOREVOLI COLLEGHI! — A partire dagli anni '60, con la costituzione di innumerevoli commissioni di indagine, gruppi di lavoro tra le province di Ravenna e di Forlì (l'ultimo è stato costituito nel febbraio 1982), insediamenti di comitati scientifici presso la regione Emilia-Romagna e gli enti locali romagnoli, culminate con la costituzione presso il Ministero della pubblica istruzione (1979) di un'apposita commissione ministeriale, cui è seguita la presentazione da parte della regione Emilia-Romagna di « prime ipotesi per il riequilibrio del sistema universitario dell'Emilia-Romagna » (1980) nonché la proposta di legge, approvata dalla regione medesima (1981), che stanziava fondi per la realizzazione di uno studio di fattibilità dello « ateneo romagnolo », l'esigenza, che presenta la Romagna, di una propria università autonoma e qualificata è ormai sufficientemente motivata ed indiscutibile.

Essa trae origine dal disequilibrio presente nell'intera Emilia-Romagna (quattro

università per 3 milioni di abitanti nell'Emilia, nessuna istituzione universitaria in Romagna per un milione di abitanti), un assetto che penalizza le province di Ravenna e di Forlì che pure contano 12.000 studenti universitari.

A ciò va aggiunto il sovrappollamento dell'ateneo di Bologna con conseguenze negative per gli studi e l'intera città. Negli ultimi anni accademici dei 92.000 studenti delle quattro università emiliane (Bologna, Modena, Parma, Ferrara) 59.000 risultano iscritti a Bologna, rispetto ai 29.000 del 1968-69, con un rapporto tra iscritti e popolazione che passa dal 5,9 al 12 per cento: di cui 1/3 residenti nella provincia bolognese, il rimanente dalla regione, dall'Italia e dall'estero.

Le rimanenti università contano su 7.500 studenti (Ferrara), 8.000 (Modena), 18.000 (Parma).

Complessivamente, il rapporto tra studenti iscritti e popolazione residente fornisce, per l'Emilia-Romagna, un valore di

2.300 studenti per ogni 100.000 abitanti, contro un valore nazionale di 1.700.

Si deve dire, quindi, che dal punto di vista degli insediamenti universitari l'Emilia-Romagna è una regione fortemente squilibrata: sia per il numero di studenti rapportato alla popolazione residente, sia per il tipo di distribuzione degli studenti tra le sue quattro sedi. A proposito di queste ultime, mentre Ferrara e Modena risultano di dimensioni accettabili, Parma risulta già arrivata al limite superiore, mentre Bologna ha ormai superato da tempo ogni limite di guardia.

È infatti ormai esperienza comune che, al di sopra del tetto dei 15.000 studenti, un'istituzione di livello universitario risulta difficilmente governabile.

Se il riequilibrio del sistema universitario regionale non può prescindere dall'assetto globale della domanda studentesca nella regione, non da meno sono le motivazioni di ordine economico, di sviluppo produttivo e di riassetto del territorio che consigliano l'istituzione dell'università di Romagna.

Si pensi al fondamentale sostegno che l'« università di Romagna » costituirebbe per l'agricoltura (che raggiunge il 30 per cento del complesso delle attività produttive ravennate e forlivesi), il turismo (una delle maggiori concentrazioni di strutture turistiche dell'intera Europa è collocata nella fascia romagnola della costiera adriatica), per diagnosi e terapie atte a frenare il drammatico fenomeno della subsidenza e della erosione delle coste nonché dell'inquinamento ambientale di cui è vittima tutto il territorio ravennate; per ricercare collegamenti tra la preziosa efficienza e produttività di piccole e medie imprese, presenti in gran numero nella economia romagnola, ormai di fronte ad improrogabili necessità di rinnovamento tecnologico, di diversificazione produttiva e di qualificazione manageriale, ed opzioni di insegnamento quali scienza dell'amministrazione, ingegneria informatica e sistemica e corsi parauniversitari in *management* aziendale.

Pertanto, in considerazione dell'approvazione in prima lettura da parte del Se-

nato di un progetto di legge che crea otto nuove università statali e statizza quindici facoltà convenzionate (un provvedimento che sostituisce, di fatto, sia il piano biennale 1981-1982 sia il piano quadriennale 1982-1986 previsti dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1980, n. 382) siamo a presentare alla Camera la situazione della Romagna, per buona parte dimenticata, salvo un impegno di massima, dal succitato progetto di legge, affinché esso introduca, tra le sue priorità, l'istituzione dell'università di Romagna, comprendente ovviamente il decentramento di corsi universitari dell'ateneo di Bologna che già vi si svolgono.

Lo spirito del presente progetto di legge si inquadra nell'ipotesi di riequilibrio del sistema universitario emiliano-romagnolo; l'università di Romagna diviene il primo atto del progetto di riorganizzazione del sistema universitario regionale, con particolare riferimento al problema del riassetto logistico e degli indirizzi di insegnamento, che nulla toglierebbe alle potenzialità di sviluppo e di ricerca delle altre sedi, in particolare Modena e Ferrara. Il tutto in un processo di comuni intenti Stato-regione-enti locali-università, seguendo gli stimoli di una domanda universitaria nazionale che può garantire a nuove sedi una solidità di proposta scientifica e culturale.

Si tratta poi di innestare al riequilibrio delle strutture (non si realizzano università spostando pacchetti di studenti da una provincia all'altra) una innovazione sul piano della qualità degli studi universitari, combattendone la licealizzazione e costruendo una università che sappia corrispondere alla esigenza di laureati professionalmente capaci a potenziare la sua vocazione di sede privilegiata della ricerca e dell'integrazione nel territorio.

La Romagna ha bisogno di un formidabile strumento di aggregazione e di stimolo culturale, di produzione scientifica e di formazione di operatori che solo l'università può svolgere.

Nel territorio romagnolo nessuna città può sostenere da sola il peso di una strut-

tura universitaria quale quella prospettata: occorre quindi pensare ad un insediamento policentrico, con una rete di insediamenti (Ravenna, Forlì, Cesena) a dimensioni contenute, flessibili, che puntino su di un'area di studi senza la pretesa di avere tutta la gamma delle facoltà, e soprattutto inserita nel tessuto urbano.

La sede legale ed amministrativa dell'università di Romagna è prevista a Ravenna per una migliore facilità di collegamento con la stessa città di Bologna, ma con corsi di laurea decentrati a Forlì e a Cesena.

Al modello organizzativo, a quello amministrativo, alla predisposizione dei piani finanziari congiunti, alla progettazione, all'acquisizione delle aree, delle strutture edilizie, delle attrezzature scientifiche, determinato da un impegno congiunto di programmazione locale, regionale e statale si affiancano le opzioni sulle aree di studio: tre a nostro avviso. La prima riguarda quella medica, auspicando una globale riforma degli studi medici, sull'ipotesi di una proposta di corsi e di scuole para-universitarie, di qualificazione del

personale para-medico nel settore socio-sanitario e di personale medico specializzato, potenziando la professionalità medica in relazione alle nuove esigenze prospettate dalle unità sanitarie.

La stessa articolazione di proposta può essere avanzata per l'area interessante le discipline economico-amministrative-turistiche, prevedendo corsi di laurea in economia aziendale e scienze bancarie e assicurative, nell'ambito di una facoltà di scienza dell'amministrazione, accanto a corsi para-universitari di lingue ad indirizzo turistico e a scuole di specializzazione post-universitaria in *management* aziendale, organizzazione turistica e commerciale.

Il terzo momento di intervento può riguardare l'area scientifica con particolare riguardo verso i problemi dell'ambiente, dell'agricoltura, del territorio, dell'abbassamento del suolo, dell'inquinamento (agricoltura, ingegneria dell'ambiente e del territorio, ingegneria « informatica » e « sistematica ») che vengono a corrispondere non solo a precisi interessi dell'area romagnola, ma presentano una rilevanza sovraregionale e di spiccata novità scientifica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1983-1984 è istituita l'università statale degli studi della Romagna.

Essa è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 1) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

L'università degli studi della Romagna comprende le seguenti facoltà ed i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

1) scienza dell'amministrazione:

a) corso di laurea in economia aziendale;

b) corso di laurea in scienze bancarie ed assicurative;

c) corso di laurea in scienza dell'informatica;

d) corsi parauniversitari di *management* aziendale;

2) lettere:

a) corso di laurea in lingua straniera;

b) corsi parauniversitari di lingue ad indirizzo turistico e commerciale;

3) medicina:

a) corso di laurea in medicina e chirurgia;

b) scuole parauniversitarie di qualificazione del personale paramedico nel settore socio-sanitario;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4) ingegneria:

a) corso di laurea in ingegneria dell'ambiente e del territorio;

b) corso di laurea in ingegneria chimica;

5) agraria:

corso di laurea in scienze agrarie.

ART. 3.

L'università degli studi della Romagna ha sede legale in Ravenna.

Le facoltà di scienza dell'amministrazione e di lettere hanno sede in Forlì.

La facoltà di medicina ha sede in Cesena.

Le facoltà di ingegneria ed agraria hanno sede in Ravenna.

ART. 4.

Il comitato ordinatore, di cui al successivo articolo 7, in relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'università predetta, assicurate anche da parte di enti pubblici e privati, riuniti eventualmente in consorzi mediante le convenzioni di cui al successivo articolo 10, propone al Ministro della pubblica istruzione la graduale entrata in funzione dei corsi di laurea a partire dall'anno accademico 1983-1984.

ART. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti gli organici del personale docente e non docente dell'università degli studi della Romagna.

Alla copertura dei posti si provvede in conformità alle norme sull'ordinamento universitario.

ART. 6.

Nell'università degli studi di cui alla presente legge, fino all'insediamento del consiglio di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio medesimo sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Il comitato presiede all'acquisizione delle aree, all'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature della nuova università; esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione dell'università.

Il comitato cura inoltre l'adozione dello statuto dell'università.

Il presidente del comitato tecnico-amministrativo esercita le competenze spettanti per legge al rettore dell'università e presiede la commissione di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Il comitato cessa dalle sue funzioni all'atto della nomina del nuovo organo dell'università, al quale effettua le consegne.

ART. 7.

Nell'università degli studi di cui alla presente legge, le attribuzioni demandate a consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore, costituito secondo le modalità di cui all'articolo 4, dal terzo comma all'ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

Nella prima applicazione della presente legge, il rettore dell'università statale de-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gli studi della Romagna è nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

Il rettore può essere esonerato dall'insegnamento per i primi tre anni di carica e confermato in tale esonero per il successivo triennio.

Esso può farsi coadiuvare — in materia didattica — da un professore di ruolo o fuori ruolo con la qualifica di prorettore.

ART. 9.

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina del comitato ordinatore è emanato, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, lo statuto dell'università di cui alla presente legge.

Lo statuto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 10.

L'università degli studi della Romagna può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, per la determinazione dei contributi o la concessione in uso all'università di immobili ed attrezzature.

Ogni convenzione di cui al precedente comma ha la durata di venti anni e può essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

ART. 11.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, ivi compresi quelli per il funzionamento del comitato tecnico-amministrativo di cui al precedente articolo 6 e per la ristrutturazione funzionale del patrimonio edilizio in uso all'università, a seguito del-

le convenzioni di cui al precedente articolo 10, si provvede nell'ambito delle dotazioni degli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.